

Ai ns. clienti

Bressanone, 4/02/2021

**Dott. Manfred Psailer**  
**Dott. Oliver Geier**

Dott. Norman Damiani  
Dott. Lukas Achammer  
Dott. Valentin Oberhollenzer  
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Daniela Planatscher  
Dott. Miriam Stockner

[www.pg-partner.it](http://www.pg-partner.it)  
[info@pg-partner.it](mailto:info@pg-partner.it)

**Brixen / Bressanone**  
Julius-Durst-Straße 6  
Via Julius Durst 6  
Tel. +39 0472 274 000  
Fax +39 0472 274 050

**Toblach / Dobbiaco**  
St.-Johannes-Str. 23a  
Viale S. Giovanni 23a  
Tel. +39 0474 976 097  
Fax +39 0474 976 986

**Milano / Milano**  
Meeting room  
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.  
Partita IVA & Cod. fisc.  
IT 02249530219

Gentile cliente,

con la presente circolare vogliamo riassumere le principali novità in materia di lavoro introdotte di recente dalla legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

#### 1. Ammortizzatori sociali Covid-19

##### Datori di lavoro interessati

I datori che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di 12 settimane da utilizzare come segue:

- Datori di lavoro in ambito CIGO: le 12 settimane possono essere utilizzate nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
- Datori di lavoro in ambito FIS e CIGD: le 12 settimane possono essere utilizzate nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Come già previsto per il "Decreto Ristori", eventuali periodi di ammortizzatori sociali Covid-19, precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Legge n. 137/2020, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.

##### Lavoratori interessati

Tutti i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della presente legge).

##### Contribuzione addizionale

Non è prevista alcuna contribuzione addizionale.

Nel settore agricolo il trattamento di cassa integrazione salariale (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

## 2. Proroga blocco licenziamenti per motivi economici

Fino al 31 marzo 2021 prosegue il "blocco dei licenziamenti", restando preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo.

Le uniche eccezioni al divieto di licenziamenti economici riguardano:

- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Si rammenta che i licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo e giusta causa) non sono soggetti ad alcun blocco/divieto.

## 3. Esonero contributivo per le aziende che non utilizzano gli ammortizzatori sociali Covid-19

I datori di lavoro (con esclusione degli agricoli), che non utilizzano gli ammortizzatori sociali Covid-19, possono richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021.

Tale esonero, riparametrato e applicato su base mensile, è riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Il beneficio è soggetto all'autorizzazione della Commissione europea.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 12, c. 14, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

4. Contratti a termine, estensione deroga temporanea al sistema delle causali  
In conseguenza dell'emergenza epidemiologica fino al 31 marzo 2021 e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste all'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Come sopra specificato, la possibilità di rinnovo o di proroga acausale può essere utilizzata una sola volta. Ne deriva che, se tale possibilità sia già stata "usufruita", il datore di lavoro dovrà rispettare quanto stabilito dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 in merito alle causali.

5. Proroga smart-working semplificato

Viene disposta la proroga della procedura semplificata in materia di lavoro agile fino al 31/03/2021, e comunque fino alla fine dello stato di emergenza.

6. Ampliamento congedo di paternità

Per l'anno 2021 viene incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

Si rammenta che il congedo può essere goduto in via non continuativa ma non può essere frazionato ad ore e che il dipendente deve fare richiesta scritta all'azienda con un preavviso di almeno 15 giorni.

7. Incentivo occupazione giovani Under 36

La legge di Bilancio modifica, potenziandola, la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni ed alle trasformazioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti che abbiano una età inferiore a 36 anni e che non abbiano mai avuto nell'intera carriera lavorativa precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Innanzitutto, le modifiche concernono le assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022. In particolare, si prevede:

- un esonero contributivo pari al 100 per cento ed un relativo limite in valori assoluti pari a 6.000 euro su base annua, in luogo di quelli che sono i valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta

fermo che sono esclusi dall'esonero i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

- il riconoscimento dell'esonero, come nella normativa vigente a regime, per un periodo massimo di 36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- l'elevamento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, richiedendo altresì, che il medesimo non abbia compiuto, come anticipato, i 36 anni alla data della prima assunzione o trasformazione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).
- Il datore di lavoro per poter usufruire dell'esonero contributivo non deve avere proceduto nei sei mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella unità produttiva dove verrà assunto il dipendente.

Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con diritto all'agevolazione o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero contributivo di che trattasi, effettuato nei 9 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

#### 8. Sgravio contributivo per assunzione di donne

La Legge di Bilancio estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021 – 2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto elevando dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, sino ad un massimo di 6.000 euro annui. La durata dello sgravio è pari a dodici mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

La donna deve avere i seguenti requisiti:

- essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residente in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea o di un settore economico caratterizzato da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
- in alternativa, essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
- oppure essere disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.

Inoltre l'assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

#### 9. Esonero contributivo coltivatori diretti e agricoltori

Viene mantenuto anche per il 2021 l'esonero contributivo, già previsto dalla Legge di Bilancio 2020, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) con età inferiore a 40 anni, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che la norma prevede:

- l'esonero nella misura del 100% dal versamento della contribuzione Ivs e del contributo addizionale di cui all'art. 17, c. 1, della Legge n. 160/1975,
- per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
- per l'intero nucleo.

Sono esclusi dall'agevolazione il contributo di maternità e il premio Inail.

#### 10. Sospensione versamenti federazioni sportive

Fino al 28 febbraio 2021, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del Dpcm. 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr del 29 settembre 1973, n. 600, che i detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

#### 11. Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per lavoro dipendente

La Legge di Bilancio stabilizza la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente inizialmente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3.

L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.001 euro e poi va via via decrescendo fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Viene anche confermato il Bonus IRPEF per i redditi fino a € 28.000, pari a € 100 mensili / € 1.200 annuali.

#### 12. IRAP 2,68% per corretta applicazione del CCNL

Le seguente regola è già stata pubblicata nel 2019, ma produce i suoi effetti solo da questo anno: i datori di lavoro che applicano correttamente gli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali, possono calcolare l'IRAP dovuta per l'anno 2020 con l'aliquota agevolata del 2,68% invece di quella ordinaria del 3,90%.

Facciamo notare che applichiamo per i nostri clienti sempre l'apposito contratto collettivo nell'elaborazione delle paghe.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Psaier Geier Partner